

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 5 novembre 2025

La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell'allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.

Con il presente Comunicato l'Autorità intende fornire specifiche indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alla possibilità di affidare appalti di servizi in assenza di qualificazione, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dall'allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.

In particolare, le numerose richieste pervenute in ordine alla disciplina applicabile agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche rendono opportuno fornire un chiarimento in merito alle soglie che consentono alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente ai relativi affidamenti anche in assenza di qualificazione, con ciò assicurando la regolare organizzazione dei viaggi d'istruzione, anche in considerazione dell'importanza rivestita da quest'ultimi nell'offerta formativa ed educativa scolastica.

1. Classificazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/2023

L'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, all'articolo 1, lett. c), indica in maniera puntuale le "Amministrazioni centrali", comprensive delle rispettive articolazioni territoriali, rilevanti ai fini dell'applicazione del Codice.

Il medesimo articolo, alla lettera d), definisce invece, in via residuale, le "Amministrazioni sub centrali", qualificandole come tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

L'Articolo 14, comma 1, lett. b) e lett. c) stabilisce due differenti soglie di rilevanza europea per gli appalti di servizi e forniture attualmente pari, rispettivamente, a 143.000 e 221.000 euro a seconda che gli appalti siano aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'Allegato I alla direttiva 2014/24/UE, ovvero da stazioni appaltanti sub-centrali. Dal 1 gennaio 2026, per effetto dei Regolamenti comunitari pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025, saranno invece in vigore nuove soglie, rispettivamente pari a 140.000 e 216.000 euro.

Non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all'articolo 1, lett. c), dell'Allegato I.1, le istituzioni scolastiche devono essere qualificate come "amministrazioni sub-centrali" per le quali la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione è quella prevista dall'art. 14, lettera c), del Codice, pari a 221.000 euro (216.000 euro a partire dal 1° gennaio 2026).

2. La gestione autonoma degli appalti da parte delle Istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del Dlgs 36/2023

Ferma la classificazione delle istituzioni scolastiche come autorità sub-centrali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) a prescindere dalla natura di autorità centrale o sub-centrale della stazione appaltante affidante.

Pertanto, le procedure di affidamento superiori alle suddette soglie devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate.

L'art. 62, comma 6, prevede tuttavia alcune specifiche ipotesi derogatorie che consentono alla stazione appaltante non qualificata di effettuare comunque acquisti per importi superiori alle soglie di qualificazione sopra indicate.

In particolare, il comma 6, lett. c), prevede che le stazioni appaltanti non qualificate *"procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente"*.

Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti:

- di servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026);
- di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro.

Si precisa che le Istituzioni scolastiche che procedono all'acquisto di servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire in via autonoma anche la fase di esecuzione del contratto.

3. Gli effetti della scadenza della deroga prevista da ANAC per le istituzioni scolastiche

Al fine di evitare che l'introduzione del sistema di qualificazione potesse compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione e delle correlate attività educative, l'Autorità aveva disposto una deroga temporanea all'obbligo di qualificazione, consentendo alle istituzioni scolastiche, fino al 31 maggio 2025, in attesa del complemento della riforma prevista dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, **di procedere autonomamente all'acquisizione dei CIG per gli appalti relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti e dunque anche per quelli di importo superiore a 140.000 euro.**

Si precisa che la suddetta deroga, riferita alla possibilità di affidare esclusivamente servizi di organizzazione di viaggi d'istruzione sopra la soglia di qualificazione (140.000 euro), non ha mai inciso sulla possibilità riconosciuta dal Codice a tutte le stazioni appaltanti di:

- svolgere autonomamente affidamenti inferiori alle soglie previste dall'art. 62, comma 1 (140.000 euro per servizi e forniture ed euro 500.000 euro per lavori);
- acquisire i suddetti servizi mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. c), come illustrato nel paragrafo 2 del presente atto.

In sintesi, secondo la disciplina vigente, le istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice possono procedere:

1. autonomamente ad affidamenti inferiori alle soglie di cui all'art. 62, comma 1, del Codice (140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori);
2. mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. c), entro le soglie di cui all'art. 14 del Codice, ossia 221.000 euro per servizi e forniture (216.000 euro dal 1° gennaio 2026) o 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati, elencati nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.



Per gli affidamenti di importo superiore alle suddette soglie le istituzioni scolastiche dovranno invece ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza in possesso di adeguata qualificazione per il relativo settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 novembre 2025

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente